



## CODICE DI CONDOTTA DEI SOCI

---

Art. 1) Non è consentito l'accesso ai locali dell'Associazione a persone diverse dai soci. L'iscrizione all'Associazione avviene esclusivamente attraverso la compilazione della domanda di adesione all'Ente. Non può acquisire la qualità di socio chiunque abbia subito condanne per reati in materia di prostituzione e pedofilia ovvero per fattispecie giudicate, per la loro gravità, incompatibili con l'acquisizione della qualità di socio.

Art. 2) I soci di sesso femminile e quelli transessuali non possono accedere ai locali dell'Associazione, se non presentati da soci registrati come coppia e in compagnia di quest'ultimi. Per tali categorie di soci è prevista, pena il rifiuto di accesso all'Ente, l'acquisizione di adeguate informazioni suppletive per scongiurare il rischio di strumentalizzazione del rapporto associativo.

Art. 3) I soci di sesso maschile, che intendano accedere da soli e non in coppia ai locali dell'Associazione, provvedono, su delibera del Direttivo, tesa a dissuadere chiunque non sia realmente interessato alla condivisione delle finalità dell'Associazione, al versamento di un contributo suppletivo da destinare al sostegno delle iniziative dell'Associazione, oltre che di una quota associativa di importo superiore a quello previsto per i soci registrati come coppie.

Art. 4) L'Associazione condanna la prostituzione e, per esigenze di prevenzione del rischio di tale reato, espressamente stabilisce che non è ammesso il coinvolgimento sessuale del singolo se non all'interno dello scambio con la coppia, con il consenso di quest'ultima.

Art. 5) Le coppie ritenute fittizie, anche sulla base del comportamento tenuto all'interno dei locali dell'Associazione, verranno deferite al Consiglio Direttivo ai fini della loro radiazione dall'elenco soci.

Art. 6) E' fatto assoluto divieto di uso di stupefacenti. All'interno dei locali dell'Associazione non sono ammessi soggetti in stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Art. 7) All'interno dei locali dell'Associazione ovvero nelle sue immediate prossimità non è consentito scambiarsi indirizzi o recapiti telefonici.

Art. 8) E' vietato l'uso di cellulari, fotocamere e telecamere, che non è consentito portare all'interno dei locali dell'Associazione. E' fatto, altresì, divieto di ingresso con zaini o marsupi ovvero con oggetti simili, ad eccezione delle signore, previa consenso a controlli da parte del Servizio di vigilanza interna.

Art. 9) I soci che accedono in coppia non possono intrattenere separatamente relazioni di intimità con altri soci.

Art. 10) I soci singoli sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento alle richieste trasgressive delle coppie e a rispettarne le manifestazioni di volontà.

Art. 11) Tutti i soci sono tenuti a segnalare eventuali comportamenti in contrasto con il Codice Etico e con il presente regolamento. Di tali notizie sarà possibile farne comunicazione al servizio di vigilanza interna ovvero, anche in forma anonima, all'Organismo di Controllo Interno, tramite mail all'indirizzo presente sul sito internet dell'Associazione oppure compilando l'apposito modulo disponibile presso i locali dell'Associazione secondo le istruzioni ivi previste.

Art. 12) Tutti i soci hanno diritto ad avere copia del Codice Etico e del presente regolamento. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni ivi contenute, l'Associazione ha istituito un servizio d'ordine, presso i locali e durante l'orario di apertura dei medesimi, e un Organismo di Controllo Interno, con compiti di controllo in ordine all'applicazione del presente regolamento, dello statuto e del Codice Etico dell'Associazione.

Art. 13) I soci che accedono alla SPA (sexus per aquam) non possono indossare nessun capo di abbigliamento, salvo l'accappatoio messo a disposizione dell'Associazione.